

COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO

PROVINCIA DI CROTONE

Regolamento
**per il funzionamento
delle Commissioni consiliari**

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 3 - Composizione delle commissioni permanenti
- Art. 4 - Costituzione delle commissioni
- Art. 5 - Partecipazione alle altre commissioni
- Art. 6 - Elezione del presidente e del vicepresidente della commissione
- Art. 7 - Attribuzione del presidente e del vicepresidente della commissione
- Art. 8 - Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente
- Art. 9 - Validità delle sedute della commissione
- Art. 10 - Compiti delle commissioni permanenti
- Art. 11 - Assegnazione degli affari alle commissioni
- Art. 12 - Commissione in sede consultiva
- Art. 13 - Commissione in sede referente
- Art. 14 - Commissione in sede redigente
- Art. 15 - Pareri urgenti
- Art. 16 - Indagini
- Art. 17 - Commissione consiliare permanente di controllo
- Art. 18 - Commissioni speciali
- Art. 19 - Commissioni di indagini
- Art. 20 – Svolgimento delle sedute
- Art. 21 - Convocazione e ordine del giorno
- Art. 22 - Processo verbale delle sedute
- Art. 23 - Pubblicità delle sedute
- Art. 24- Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche
- Art. 25 - Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle commissioni
- Art. 26 - Discussione e votazione
- Art. 27 - Diffusione
- Art. 28 - Rinvio
- Art. 29 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari e viene emanato in applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e normative vigenti.

Capo I - commissioni consiliari permanenti

Articolo 2 - Competenze delle Commissioni consiliari permanenti

1. Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - I Affari istituzionali, regolamenti e statuto;
 - II Valorizzazione del territorio;
 - III Pari opportunità
 - IV Tributi.
-

Articolo 3 - Composizione delle commissioni permanenti

1. Ogni consigliere può far parte di tutte le commissioni. Il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale non può essere designato a far parte di alcuna commissione consiliare permanente.
2. Il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo.
3. Il numero dei componenti delle commissioni consiliari permanenti è di tre componenti, nonché proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in consiglio.
4. I componenti delle commissioni svolgono il loro ruolo senza oneri a carico del bilancio comunale.

Articolo 4 - Costituzione delle commissioni

1. Ciascun gruppo, entro 10 giorni dalla fissazione del numero dei componenti, procede, dandone comunicazione al Sindaco/Presidente del consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti scegliendo tra i consiglieri eletti. Per i soli componenti della commissione pari opportunità, nel caso non fossero presenti consiglieri di sesso femminile, potranno essere nominate persone esterne al Consiglio Comunale.
2. Le commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
3. I gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Sindaco/Presidente del consiglio comunale.
4. Le commissioni si considerano costituite all'atto della comunicazione della loro composizione effettuata in consiglio dal Sindaco/Presidente del consiglio comunale.

Articolo 5 - Partecipazione alle altre commissioni

1. Ciascun consigliere può partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della commissione tranne quello di voto.

Articolo 6 - Elezione del Presidente e del vice Presidente della commissione

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal Sindaco/Presidente del consiglio comunale, che la presiede.
2. Nella prima seduta la commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del vice Presidente tra i suoi componenti.
3. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato.
4. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e vice Presidente.
5. Nessun consigliere può essere eletto Presidente in più di una commissione.

Articolo 7 - Attribuzioni del Presidente e del vice Presidente della commissione

1. Il Presidente convoca la commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Sindaco/Presidente del consiglio comunale.
2. Il vice Presidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere anziano, componente della commissione.

Articolo 8 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la commissione.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una commissione, il Sindaco/Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della commissione entro cinque giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di cessazione dalla carica del vice Presidente, la commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo vice Presidente.

Articolo 9 - Validità delle sedute delle commissioni

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno.

3. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore a 30 minuti.
4. Trascorso invano il periodo di sospensione, il Presidente scioglie la seduta.
5. In entrambi i casi, il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva, ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o sciolta.

Articolo 10 - Compiti delle commissioni permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
 - b) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del consiglio comunale;
 - c) in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del consiglio.

Articolo 11 - Assegnazione degli affari alle commissioni

1. Salvi i casi espressamente previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, il Sindaco/Presidente del consiglio comunale può assegnare gli affari alla commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Sindaco/Presidente del consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in commissione sono i seguenti:
 - a) per la sede consultiva, sette giorni dall'assegnazione;
 - b) per la sede referente, quindici giorni dall'assegnazione;
 - c) per la sede redigente, un mese dall'assegnazione.
3. Il Presidente della commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
4. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una commissione. Sono escluse:
 - a) le mozioni di sfiducia;
 - b) l'istituzione delle commissioni di cui al successivo Capo II;
 - c) le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, 5° comma, se un affare ricade nella competenza di più commissioni, il Sindaco/Presidente del consiglio comunale lo assegna alla commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di commissione più anziano di età.
6. Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Sindaco/Presidente del consiglio comunale che decide in merito.
7. Quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza, il Sindaco/Presidente del consiglio comunale decide sentendo i Presidenti delle commissioni interessate.

Articolo 12 - Commissione in sede consultiva

1. Il Sindaco/Presidente del consiglio comunale, qualora ritenga di assegnare un affare per l'espressione di un parere, trasmette alle commissioni consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 23, 4° comma, per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini di cui all'art. 11, 2° comma trascorrono senza che la commissione faccia conoscere il proprio parere, il Sindaco/Presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in consiglio del Presidente della commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale, con l'espressione di parere della commissione competente, contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto, fatta salva l'autorizzazione del Sindaco/Presidente del consiglio comunale.
5. Il Sindaco/Presidente del consiglio comunale può disporre che qualora un affare venga assegnato in via principale ad una commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro cinque giorni dalla data di assegnazione.

Articolo 13 - Commissione in sede referente

1. Alla commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato.

Articolo 14 - Commissione in sede redigente

1. Il Sindaco/Presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può assegnare alla commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. Al termine dell'esame la commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Sindaco/Presidente del consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai gruppi consiliari. Entro i successivi sette giorni i consiglieri possono far pervenire alla commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.
3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Sindaco/Presidente del consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del consigliere incaricato di svolgere la relazione in consiglio.

4. Prima della votazione finale in consiglio, un terzo dei consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del consiglio, il Sindaco/Presidente del consiglio rinvia il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.
5. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

Articolo 15 - Pareri urgenti

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere che il parere della commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a 24 ore.

Articolo 16 - Indagini

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.
2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa, le commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo.
3. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento delle indagini possono svolgersi anche fuori della sede comunale.
4. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Sindaco/Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i gruppi consiliari.
5. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Articolo 17 - Commissione consiliare permanente di controllo

- 1 Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione della commissione consiliare permanente di controllo; il numero dei componenti della detta commissione è fissato dalla conferenza dei capigruppo nei modi previsti dall'art. 3, comma 3.
2. Il presidente e il vice presidente sono scelti tra i componenti della commissione con le modalità di cui all'art. 6. Il presidente è designato dai componenti di minoranza e il vice presidente dai componenti di maggioranza.
3. La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo II - Commissioni speciali e d'indagine

Articolo 18 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.
2. Con la medesima delibera il consiglio comunale:
 - a) designa il presidente e il vice presidente della commissione speciale;
 - b) designa i componenti della commissione;
 - c) indica i compiti della commissione e i criteri di svolgimento di essi;
 - d) fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori.
3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Articolo 19 - Commissioni d'indagine

1. Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta da due terzi dei consiglieri comunali;
3. Con la medesima delibera il consiglio comunale:
 - a) designa il presidente e il vice presidente della commissione;
 - b) designa i componenti della commissione;
 - c) fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori.
4. La delibera del consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In deroga a quanto disposto dal successivo art. 22, le riunioni della commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al consiglio. Ad essa possono essere allegati rapporti di minoranza.

Capo III - Norme comuni alle commissioni consiliari

Articolo 20 – Svolgimento delle sedute

1. Le sedute possono svolgersi in presenza, in modalità telematica da remoto o in forma mista, con la simultanea partecipazione dei componenti della commissione in presenza e in modalità telematica da remoto.
2. Le sedute in modalità telematica da remoto si svolgono mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano al contempo la percezione diretta e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti oggetto della discussione.

3. In caso di seduta telematica da remoto o mista, ai componenti della commissione è consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o aperto al pubblico e in ogni caso con l'adozione di accorgimenti tecnici che ne garantiscano la riservatezza (es. uso di auricolari).

Articolo 21 - Convocazione e ordine del giorno

1. Le commissioni si riuniscono in giorni fissi, prestabiliti d'intesa con la conferenza dei capigruppo.
2. Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza.
3. La convocazione, con l'indicazione dell'O.d.G. è effettuata mediante posta elettronica certificata, ai componenti che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria. Dovrà essere recapitata ai componenti almeno 3 gg. prima della riunione. In caso d'urgenza la riunione è validamente convocata con comunicazione telefonica. L'ordine del giorno deve essere inviato, oltre che ai componenti della commissione, anche al Sindaco/Presidente del consiglio ed ai capigruppo.
4. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente, salvo che per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.
5. Salva autorizzazione espressa del Sindaco/Presidente del consiglio comunale, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del consiglio comunale.
6. In relazione alle esigenze dei lavori del consiglio, il Sindaco/Presidente del consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
7. Il Sindaco/Presidente del consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del consiglio, che una riunione della commissione avvenga mentre si svolge una seduta del consiglio comunale.
8. Le commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Sindaco/Presidente del consiglio, ovvero quando lo richiedano i due terzi dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Sindaco/Presidente del consiglio comunale.
9. Le sedute delle commissioni si tengono in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Articolo 22 - Processo verbale delle sedute

1. Delle sedute delle commissioni il segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.
2. I Consiglieri, componenti la commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.

Articolo 23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. In caso di svolgimento della seduta in modalità telematica da remoto, le sedute pubbliche della Commissione sono trasmesse in modalità streaming (diretta o differita) sul portale istituzionale del Comune.
2. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della commissione.
3. Le commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone. Le sedute segrete in modalità telematica da remoto sono svolte adottando i necessari accorgimenti tecnologici atti a garantirne la più completa riservatezza. In caso di svolgimento in modalità telematica da remoto, il passaggio alla seduta segreta comporta l'interruzione della diretta streaming o l'omissione in caso di registrazione differita.
4. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la commissione abbia richiesto di ascoltare, dandone comunicazione al Sindaco/Presidente del consiglio comunale.
3. I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare alle sedute delle commissioni nelle quali non sono rappresentati, dandone comunicazione al Sindaco/Presidente del consiglio comunale ed al Presidente della commissione.

Articolo 24 - Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche

1. In relazione agli affari di loro competenza, le commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello statuto l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti/responsabili dei servizi, funzionari e consulenti del comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende partecipate e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del comune all'interno di società.
2. Le commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini o di singoli cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. Le commissioni, nel momento in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.
4. Spetta alle commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
5. Gli inviti per le consultazioni, e ogni altra comunicazione a soggetti esterni al comune, sono diramati dal Presidente della commissione competente.
6. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 25 - Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale.

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico.
4. Le commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio comunale.

Articolo 26 - Discussione e votazione

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in consiglio.
2. Le commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale devono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine, le commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il Presidente della commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

Articolo 27 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata ai consiglieri comunali, agli assessori, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

Articolo 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ed allo Statuto comunale.

Articolo 29 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.